



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione prima civile, composta dai signori magistrati:

dott.ssa Daniela Pellingra	Presidente
dott. Angelo Piraino	Consigliere
dott.ssa Donatella Draetta	Consigliere relatore
dott.ssa Provvidenza Marisa Cottone	Componente privato
dott. Vincenzo Cicala	Componente privato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 437/2020 V. G., promossa, con ricorso depositato in data 10 settembre 2020,

DA

██████████ nata il ██████████ in Romania, C.F. ██████████
██████████ residente in Canicattì nella Via ██████████ rappresentata e
difesa giusta procura in atti dall' Avv. ██████████ ██████████ ██████████
██████████ presso il cui studio è altresì domiciliata in Canicattì nella Via
██████████

NEI CONFRONTI DI

AVV. ██████████ nata a Palermo il ██████████ con
studio in Corso ██████████ n. 162, n.q. di tutore provvisorio dei minori
██████████ (nato in Romania in data ██████████) e ██████████ (nato in
Romania il ██████████), giusta nomina del T.M., con la sentenza n. 50/2020, rappresentata
e difesa da se stessa ,

e del

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI PALERMO ,

interveniente necessario



In data 18 marzo 2022, la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):

vogliono il Presidente e la on. le Corte di appello per i minorenni di Palermo, sezione civile volontaria giurisdizione, ognuno nella sfera delle proprie attribuzioni e previa l'emanazione dei provvedimenti di rito ed in totale riforma della sentenza impugnata (Sent. n. 50/2020) emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. Rejctis adversis.

Ritenere e dichiarare la revoca dello stato di adottabilità dei minori [REDACTED] nato in Romania il [REDACTED] e [REDACTED] nato in Romania il [REDACTED] in favore dell'appellante Sig. ra [REDACTED]

Conseguentemente ordinare il ripristino della Signora [REDACTED] della responsabilità genitoriale sui minori;

Infine, di revocare il divieto di visita, di prelevamento e comunque di permettere il ripristino dei rapporti tra minori e madre, consentendo e permettendo a quest'ultima di incontrare liberamente i propri figli minori.

Nell'interesse del tutore del minore (come da comparsa di costituzione):

- Rigettare il proposto appello perché inammissibile in quanto tardivo nonché assolutamente infondato ed illegittimo, e ciò nell'interesse precipuo dei minori, per le causali tutte di cui alla presente memoria difensiva e conseguentemente,
- Confermare la sentenza n. 50/2020 del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 22.4.2020, depositata e pubblicata in data 23.05.2020.

Condannare parte appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente gravame.

Nell'interesse del Procuratore Generale (come da parere del 21 ottobre 2020): “ Conclude per il rigetto dell'appello”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 19 dicembre 2018, il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura, a tutela di [REDACTED] nato in Romania il [REDACTED] e [REDACTED] nato in Romania il [REDACTED] del procedimento per la pronuncia dello stato di adottabilità, atteso che i minori versavano in grave situazione di incuria a causa della inadeguatezza della madre [REDACTED] unico genitore presente in Italia, la quale non era in grado di



provvedere ai loro bisogni e aveva dimostrato l'assenza di risorse adeguate a garantire l'adempimento dei doveri genitoriali, anche in conseguenza della sua storia personale e della natura delle sue relazioni familiari.

In data 28 maggio 2018, i minori erano stati collocati infatti in comunità in via d'urgenza ai sensi dell'art. 403 c.c., dal Servizio Sociale di Canicatti, luogo di residenza, in quanto privi di ogni regola e abbandonati a se stessi, tanto che il piccolo [REDACTED] di appena 10 anni, risultava non scolarizzato e dedito a girovagare per strada raccogliendo cicche di sigaretta che poi fumava.

Il Tribunale, con decreto del 5 giugno 2018, ha confermato il suddetto collocamento, disponendo il divieto di prelevamento e la facoltà per i genitori di incontrare i bambini sotto l'osservazione degli operatori della comunità.

Il 20 dicembre 2018, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha chiesto la dichiarazione di adottabilità di [REDACTED] e di [REDACTED] e la contestuale nomina di un tutore. Ha invero rilevato la Procura che sebbene dalla nota del 19 giugno 2018 del Consolato della Romania di Catania si evincesse che il padre dei minori, [REDACTED] aveva chiesto il rimpatrio di [REDACTED] e [REDACTED] impegnandosi ad occuparsi della loro crescita ed educazione, in data 29 giugno 2018 la madre, odierna appellante, aveva tuttavia dichiarato al T.M., che il padre [REDACTED] non si era mai interessato dei figli e neppure aveva riconosciuto il più piccolo, tanto che dopo il collocamento in comunità non aveva mai cercato di contattarli né aveva fornito un proprio recapito. Ha altresì evidenziato la Procura nel predetto ricorso che, secondo quanto riferito dagli operatori della Comunità dove i minori erano stati medio tempore trasferiti, la madre aveva mostrato “una disarmante indifferenza nei confronti di [REDACTED] -lo saluta freddamente, gli scambi verbali sono rarefatti e vacanti di significato, non chiede nulla della sua vita, non ci sono contatti fisici – mentre appare maggiormente proattiva nei confronti di [REDACTED] e aveva dichiarato di essere pronta a riprendersi quest'ultimo ma non il primo ([REDACTED]) in quanto troppo “monello” perché “esce e torna tardi la sera”. I medesimi operatori avevano altresì riferito che la madre dei minori si era recata in Romania e non si era fatta sentire per tre settimane, dopodiché aveva sì ripreso a telefonare ma soltanto di mattina, quando i bambini erano a scuola.

Con successivo decreto del giorno 8 gennaio 2019, il T.M. , al fine di accertare l'effettiva sussistenza dello stato di abbandono, ritenuto necessario chiedere spiegazioni e previsioni



alla madre e agli eventuali parenti aventi rapporti significativi con i minori , aveva disposto la comparizione della [REDACTED] [REDACTED] per il giorno 18 gennaio 2019, confermato l'affidamento del nucleo ai S.S. e onerato quest'ultimo e la comunità ospitante di trasmettere relazione aggiornata sull'esito dell'osservazione svolta e sugli interventi programmati.

Con comparsa di costituzione del 18 febbraio 2019, si è costituita in giudizio l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] n.q. di tutore di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] giusta nomina del T.M. del 21 dicembre 2018, che ha concluso aderendo alla richiesta del P.M.

Dopo aver sentito l'odierna appellante e il suo compagno, [REDACTED] [REDACTED] all'udienza istruttoria del 18 gennaio 2019, nonché il piccolo [REDACTED] [REDACTED] alla successiva udienza del 24 ottobre 2019, ed aver acquisito le relazioni del Servizio Sociale affidatario del 28 marzo, del 24 luglio e del 13 dicembre 2019, nonché quelle della comunità di residenza del 10 maggio e del 26 agosto 2019, il T.M., con decreto del 10 gennaio 2020, ha disposto il collocamento provvisorio dei minori presso idonea coppia di coniugi e il divieto di incontri e di contatti telefonici tra i minori e la madre. Il Tribunale ha invero rilevato che l'odierna appellante aveva mostrato "una adesione puramente formale rispetto agli interventi" e che erano rimaste immutate sia "le serie carenze sul piano personale e su quello delle competenze genitoriali" sia "la scadente qualità della relazione intrattenuta con i figli, i quali a loro volta hanno tratto grande vantaggio dall'allontanamento dalla famiglia a comprova della grave trascuratezza in cui versavano".

Con ricorso del 10 febbraio 2020, [REDACTED] [REDACTED] ha interposto reclamo avverso il predetto decreto, chiedendo la revoca del disposto collocamento provvisorio extra familiare. Ha invero lamentato l'odierna appellante l'ingiustizia del provvedimento per non avere il T.M. tenuto conto dell'amore materno dimostrato nel corso della permanenza dei minori presso la comunità ospitante, dove la stessa si era infatti recata quasi tutti i fine settimana (nonostante la notevole distanza dal comune di residenza che, unitamente al fatto che l'appellante non possiede un'automobile, rendeva necessario reperire, di volta in volta, un mezzo e un accompagnatore) trattenendosi anche per due ore e portando regalie varie ai propri figli (vestiario e alimenti). Ha inoltre evidenziato la reclamante di avere trovato un lavoro stabile e di avere un regolare contratto di locazione e quindi la disponibilità di una casa ove poter accogliere i propri figli.



Il reclamo è stato rigettato con decreto del 18 febbraio 2020, dal T.M. che ha ritenuto che “l’approfondita istruttoria, che ha visto l’impegno anche del Servizio sociale e del Consultorio familiare nel tentare di implementare le scadenti attitudini genitoriali materne, ha comportato una prolungata permanenza dei bambini in ambiente comunitario” e che “le visite svolte dalla madre in tale ambiente - peraltro inframmezzate da improvvisi rientri in Romania e dalla sospensione delle rare telefonate che hanno accresciuto nei figli il senso di abbandono - hanno evidenziato che la donna appare poco attrezzata sul versante delle cure materiali, e certamente dotata di scarsa empatia verso i figli, soprattutto verso [REDACTED] particolarmente trascurato dalla donna che non ha mai saputo celare il suo sostanziale disinteresse verso un bambino da lei ritenuto eccessivamente esuberante”. Il Tribunale ha altresì ritenuto inconducente l’addotta stabilità economica, atteso che già al momento dell’allontanamento dei bambini dalla famiglia la donna era impiegata in attività lavorativa e lasciava i figli a se stessi.

Con successivo decreto del 13 marzo 2020, il T.M., rilevato che all’udienza del 5 febbraio 2020 fissata (decreto 10 gennaio 2020) per la sua audizione il padre di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] non si era presentato, ha ritenuto conclusa l’indagine in ordine allo stato di abbandono dei minori e assegnato alle parti il termine per il deposito delle memorie.

Con sentenza n 50/2020 depositata il 21 maggio 2020, il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha dichiarato lo stato di adottabilità di [REDACTED] [REDACTED], nato in Romania il [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] nato in Romania il [REDACTED] la decadenza di [REDACTED] [REDACTED] dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e confermato il divieto di visita, di prelevamento e comunque di qualunque altro rapporto tra i minori e i genitori.

Il Tribunale ha ritenuto innanzi tutto sussistere la propria giurisdizione sia ai sensi dell’art. 36 bis, 37 e 40 L. n. 218/1995, che stabiliscono la preminenza delle norme statali italiane in presenza di condotte pregiudizievoli per i figli e quindi la giurisdizione italiana ogni qual volta si tratti di minore residente in Italia o ivi in stato di abbandono; sia ai sensi del Regolamento CE 2201/2003, che al capo due, sezione due, statuisce che in presenza di un minore comunitario sul territorio di un altro stato privo di figure che esercitino la responsabilità genitoriale, la decisione sulle questioni ad essa attinenti debba essere assunta dall’autorità competente ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, vale a dire dall’autorità giurisdizionale dello Stato di residenza del minore, individuato con il criterio della



“residenza abituale”, recepito anche dalle Convenzioni dell’AJA del 1961 e del 1980, che indicano il Giudice competente in quello del luogo più vicino a dove il minore vive con carattere di stabilità, ossia, nel caso di specie, in Italia dove infatti i minori erano stati condotti dalla madre fin dal 2017.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori in ragione della conclamata e irreversibile condizioni di inidoneità dei genitori a svolgere i compiti materiali e morali propri del ruolo, in assenza peraltro di figure parentali atte a vicariare tali compiti.

Il Tribunale ha infatti evidenziato che l’odierna appellante aveva più volte dichiarato che l’allontanamento dei figli fosse stato determinato dalla sua necessità di recarsi nei campi per lavorare, cosicché mentre del piccolo [REDACTED] si occupava il suo convivente [REDACTED] unitamente alla propria madre e alla propria sorella, il fratello maggiore [REDACTED] era completamente abbandonato a se stesso in quanto refrattario ad ogni regola, tanto da rimanere per strada perfino di notte.

Il Tribunale ha altresì richiamato le criticità della famiglia di origine, atteso che la [REDACTED] la cui madre naturale era morta quando lei aveva otto anni, era stata adottata da una donna che attualmente risiedeva in Canicatti, cosicché l’appellante, una volta separatasi dal marito in Romania, si era trasferita, verso la fine del 2017, unitamente a due dei suoi figli, in Sicilia proprio per stare con la madre adottiva. Con quest’ultima però i rapporti si erano rivelati subito conflittuali, tanto che la [REDACTED] già nei primi mesi del 2018 si trasferiva a vivere presso la casa del nuovo compagno, [REDACTED] unitamente ai predetti figli.

Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 10 settembre 2020, ha proposto appello [REDACTED] eccependo preliminarmente l’insussistenza della giurisdizione del Giudice Italiano per essere i minori nati e cresciuti, fino al 2017, in Romania ed in virtù dell’art. 3, let. b) REG. CE 2201/2013 nonché degli artt. 37, 38 e 40 L. n. 218/1995 e lamentando che lo Stato della Romania non sarebbe stato informato del procedimento, in violazione della Convenzioni dell’AJA.

Nel merito, l’appellante ha chiesto l’integrale riforma della decisione per i motivi già esposti nel corso del giudizio di primo grado ai faceva integrale rinvio.

Si è costituito in giudizio il tutore dei minori, che, con memoria depositata il 3 dicembre 2020, ha concluso per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.



Il Procuratore Generale, con parere del 21 ottobre 2020, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.

Disposta l'audizione di [REDACTED] di [REDACTED] (che però non si presentava all'udienza) e del di lei figlio maggiorenne [REDACTED] di 22 anni, acquisite le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale, all'udienza del 18 marzo 2022 la Corte si è riservata di decidere.

Deve innanzi tutto affermarsi la giurisdizione del giudice Italiano.

Il Tribunale, come anticipato, ha affermato la giurisdizione italiana, trattandosi di minori in stato di abbandono in Italia e tanto a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 40. Avverso tale pronuncia pregiudiziale la [REDACTED] ha proposto appello denunciando la violazione della disposizione succitata.

Giova allora richiamare il recente arresto della Suprema Corte che, a sezioni unite, con la pronuncia n. 35110 del 17-11-2021, hanno chiarito che "la disciplina dell'adozione, contenuta all'interno della legge italiana di diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 38 - 41), si inserisce nel quadro della più complessa regolamentazione dell'istituto, disposta dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla L. 31 dicembre 1998, n. 476, e dalla L. 28 marzo 2001, n. 149. L'applicazione delle norme di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 3841, richiede pertanto - come osservato in dottrina - una necessaria opera interpretativa di coordinamento con la disciplina complessiva della materia. 2.2.2. In proposito va anzitutto rilevato che l'art. 38 regola in primis - sul piano della disciplina legale - gli aspetti, classificati in dottrina come requisiti soggettivi (come il legame matrimoniale degli adottanti, la differenza di età tra adottante e adottato) ed oggettivi (come lo stato di abbandono del minore, l'affidamento preadottivo), che valgono come condizioni necessarie affinché il procedimento di adozione possa iniziare e come elementi costitutivi (ad esempio, il presupposto negativo della mancanza di qualità di figlio naturale di uno degli adottanti in capo all'adottando), cui l'ordinamento individuato dalla norma di conflitto riconduce la possibilità di emanazione dell'atto di adozione. È prevista, inoltre, una disposizione speciale, relativamente ai consensi richiesti per l'adozione (art. 38, comma 2). 2.3. Alcune incertezze si sono poste, peraltro, con specifico riferimento all'istituto - la cui applicazione viene in rilievo nel caso di specie - concernente la dichiarazione di adottabilità del minore, prevista dalla L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15. Siffatta dichiarazione, pronunciata dal Tribunale per i minorenni, costituisce invero, per



l'ordinamento italiano, un presupposto speciale dell'adozione, avendo essa carattere preliminare rispetto al procedimento destinato a sfociare nella pronuncia finale di adozione di un minore. Di talché a taluni interpreti non è sembrato agevole individuare la legge applicabile alla dichiarazione di adottabilità, giacché, nel momento in cui essa viene posta in essere, non è ancora possibile conoscere l'identità dei futuri adottanti. 2.4. È, tuttavia, evidente che la soluzione del problema è resa possibile dalla menzionata necessità di interpretare la legge sul diritto internazionale privato in coordinamento con la normativa italiana sull'adozione. Viene in rilievo, al riguardo, la L. n. 184 del 1983, art. 37 bis, a tenore del quale "al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza". Il richiamo della legge italiana alla fattispecie della dichiarazione di adottabilità di minori stranieri che si trovino in Italia in situazione di abbandono (L. n. 184 del 1983, art. 8), che si evince dall'ampio tenore letterale della norma, segna, pertanto, il punto di raccordo tra la normativa nazionale ed il diritto internazionale privato, ed altresì tra la legge applicabile e la giurisdizione in materia, atteso che tale situazione di abbandono è ricompresa nella giurisdizione dei giudici italiani, secondo quanto prevede la L. n. 218 del 1995, art. 40. D'altro canto, siffatta conclusione - in punto legge applicabile è rafforzata dalla L. n. 218 del 1995, art. 38, comma 1, ultima parte, laddove dispone che "si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio". 2.5. Ad analogo risultato - sul piano della individuazione della legge applicabile e della conseguente giurisdizione in materia - si perverrebbe, peraltro, seguendo l'altra soluzione suggerita, in via alternativa, in dottrina, e cioè considerando la dichiarazione di adottabilità come un istituto di protezione dei minori cui si applicherebbe, pertanto, la legge di residenza abituale del minore in base a quanto dispone la L. n. 218 del 1995, art. 42, che richiama in materia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'art. 1 di detta Convenzione, invero, recita: "Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono (...) competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso". Per il che il raccordo tra legge applicabile e giurisdizione del giudice chiamato ad applicarla riceve, per effetto di tale disposizione dell'art. 42, un ulteriore, inequivocabile, conferma. Ed invero, fin dalla rubrica ("giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori"), ma il raccordo è contenuto anche nello stesso comma 1 della norma ("la protezione dei minori è in ogni caso



regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori”), legge e giurisdizione - per volontà del legislatore - sono fortemente avvinte, sicché l’una non può essere disgiunta dall’altra. 2.6. Da tale quadro normativo di riferimento deve, pertanto, desumersi che - ferma restando l’applicabilità della legge italiana al minore che si trovi nel territorio dello Stato e per il quale sia richiesta al giudice italiano l’adozione, ovvero uno degli atti a monte, come la dichiarazione di adottabilità, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 37 bis, della L. n. 218 del 1995, art. 38, comma 1, ultima parte, nonché dell’art. 1 della Convenzione dell’Aja del 1961 - la giurisdizione in materia non può, di conseguenza, che essere attribuita al medesimo giudice italiano, a norma dell’art. 40 della legge da ultimo citata - la cui violazione è stata censurata dalla ricorrente, con il motivo di ricorso in esame - ed altresì in forza del menzionato art. 42 della stessa legge”.

Neppure corrisponde al vero che lo Stato della Romania non sarebbe stato informato del procedimento, in violazione della Convenzioni dell’AJA.

Giova innanzi tutto ricordare che ai sensi dell’art. 2, c. 7, D.Lgs n. 286/1998, La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L’autorità giudiziaria, l’autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l’obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l’obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.



Orbene nel caso di specie, l'autorità giudiziaria ha provveduto ad informare la rappresentanza consolare rumena di Catania fin dal dicembre 2018, quando il P.M. presso il T.M. di Palermo, visto l'art. 37, c. 1, lett. b) della Convenzione di Vienna ha comunicato alla predetta rappresentanza di aver avviato un procedimento civile a tutela dei minori [REDACTED] e [REDACTED] per i quali "è stata avanzata al Tribunale per i Minorenni di Palermo richiesta di dichiarazione dello stato di adottabilità", comunicazione alla quale erano stati allegati i relativi ricorsi. Ancora, il T.M. con nota del giorno 8 gennaio 2019 ha informato il Consolato di Romania a Catania dell'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, che erano stati medio tempore collocati in comunità ai sensi dell'art. 403 c.c. Con la medesima nota, il T.M., affermata la propria competenza ai sensi del regolamento CE 2201/2003, ha invitato il Consolato a voler far avere notizie su [REDACTED] che, proprio attraverso il consolato, aveva chiesto il rimpatrio dei minori. A tale nota tuttavia, il Consolato non ha dato riscontro. Successivamente è stato comunicato anche il decreto del T.M. dell'8 gennaio 2019.

Nel merito, l'appello è infondato, avendo il Tribunale correttamente accertato e affermato lo stato di abbandono dei minori.

Giova rammentare il più recente orientamento riguardo ai presupposti necessari per la dichiarazione di adottabilità del minore espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 35110/2021 di cui si riporta l'illuminante passo motivazionale: "5.3.1. Sul piano normativo, invero, le disposizioni della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, esprimono l'esigenza che l'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisca una misura eccezionale (una "extrema ratio") cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito, pertanto, solo in presenza di "fatti gravi", indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere "specificamente dimostrati in concreto", senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su "precisi elementi fattuali", idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di



cui il giudice di merito deve dare conto. Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta, pertanto, che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (Cass. 14/04/2016, n. 7391).

5.3.2. Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, quindi, nelle sole ipotesi nelle quali entrambi i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore (Cass., 28/03/2002, n. 4503; Cass., 28/04/2008, n. 10809; Cass., 21/06/2018, n. 16357; Cass., 23/04/2019, n. 11171). Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è - per vero - espressamente tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass., 27/09/2017, n. 22589; Cass., 26/03/2015, n. 6137).

5.3.3. La normativa Europea, del resto, fornisce indicazioni molto chiare in tal senso. L'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Rispetto della vita privata e della vita familiare") stabilisce che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)". Del pari, l'art. 8 della CEDU ("Diritto al rispetto della vita privata e familiare") dispone che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)". Ed, al riguardo, la giurisprudenza sovranazionale si è espressa nel senso che l'accertamento giudiziale in ordine alla capacità genitoriale deve tendere a risultati quanto più possibile "certi" in ordine all'eventuale incapacità dei genitori, nell'interesse superiore del minore a vivere nella famiglia di origine. Si è affermato, altresì, che gli Stati membri devono attivare ogni loro risorsa per consentire al minore di vivere preferibilmente nella sua famiglia di origine (Corte EDU, 17/04/2021, A.I. c. Italia; Corte



EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia; Corte EDU, 10/09/2019, Strand Lobben e altri c. Norvegia; Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/Italia).

5.3.4.. Nella prospettiva della conservazione dei rapporti con la famiglia di origine, si pone altresì quel recente indirizzo di legittimità, secondo cui il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell'art. 8 CEDU, art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 1, e art. 315 bis c.c., comma 2, deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una "extrema ratio", cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse. In questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. "adozione mite", idonea a non recidere del tutto, nell'interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine (Cass., 25/01/2021, n. 1476; Cass., 13/02/2020, n. 3643)."

Ad avviso del Collegio, la valutazione delle emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado e nel presente procedimento, non consente di revocare in dubbio che sussistano i presupposti per ritenere ricorrente la sussistenza dello stato di abbandono dei minori nonché l'insussistenza di un loro interesse a mantenere un rapporto con la madre biologica, dovendo trovare piena conferma la sentenza del Tribunale per i Minorenni.

In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto nel corso del primo grado dall'odierna appellante, dalle relazioni del Servizio Sociale e da quelle della Comunità ospitante emerge con assoluta chiarezza che l'atteggiamento dismissivo del ruolo genitoriale da parte della [REDACTED] manifestatosi, non solo quando la stessa non si è recata in visita, ma anche quando la stessa è stata presente.

All'udienza del 18 gennaio 2019, l'appellante ha dichiarato al Tribunale di essere stata in Romania nei mesi di ottobre e novembre non solo perché li aveva una figlia quindicenne che aveva partorito e "dovevo andare da lei perché essendo minorenni aveva bisogno della mia presenza per sbrigare documenti" ma anche in quanto a causa di un furto di ferro commesso nel 2016, doveva svolgere i lavori socialmente utili. Ha poi dichiarato di essere tornata il sei dicembre a Palermo e di aver visto i figli [REDACTED] e [REDACTED] collocato in comunità fin dal maggio 2018, solamente due volte e di aver telefonato in comunità, "ma non ogni giorno".



Dalla relazione della comunità ospitante del maggio 2019, emerge che la [REDACTED] a seguito dell'udienza del gennaio 2019, aveva iniziato a recarsi con "discreta regolarità" in visita ai figli, ma che "a seguito di tale cambiamento [REDACTED] è diventato più instabile manifestando repentini cambi di umore, tratti di aggressività e opposività. Si è anche interrotto quel timido processo di avvicinamento del bambino agli operatori". In merito alla qualità del rapporto madre/figlio, gli operatori hanno rappresentato che "la madre arriva portando in dono patatine, merendine, caramelle e dei formaggini che ritiene siano i preferiti di [REDACTED] mentre lo stesso riferisce agli operatori "mi fanno schifo". La madre è stata reiteratamente invitata a portare cibo più sano, atteso che i bambini dopo la visita dei minori accusano spesso problemi intestinali, ma è capitato soltanto una volta che la madre abbia portato un dolce fatto in casa, riprendendo subito dopo a portare cibo insano, mostrando di non comprendere i bisogni dei figli. Sotto altro profilo, gli operatori hanno riferito che appena arriva in comunità, la madre "affida il proprio cellulare a [REDACTED] che se ne fa assorbire totalmente per il resto della visita: non ci sono scambi verbali, nessun contatto fisico, nessun contatto visivo". Alle sollecitazioni degli operatori ad interagire col figlio, la madre ha risposto più volte "[REDACTED] è monello". A seguito delle visite materne, il bambino "manifesta comportamenti di insofferenza, opposività, finanche di aggressività nei confronti di tutto/i. Ciò nonostante, poiché in contesti estranei alla casa famiglia il bambino è riuscito ad instaurare delle buone relazioni amicali e perciò viene spesso invitato dalle famiglie degli amici, i loro genitori descrivono [REDACTED] come un bambino adorabile, tranquillo ed educato".

Dalla relazione del 26 agosto 2019, emerge che, dopo 15 mesi di vita comunitaria, [REDACTED] aveva trovato un certo equilibrio e una certa serenità, ma la figura materna fungeva ancora da elemento di grave destabilizzazione. Riferiscono infatti gli operatori: "negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una evidente maturazione del bambino in tutti gli ambiti di vita. Si è particolarmente sviluppata la sua tendenza all'esplorazione: è interessato ai documentari, guarda stabilmente Focus, pone numerose e complesse domande che concernono il mondo che lo circonda ... gli piace l'astronomia. ha uno spiccato senso estetico e un sagace senso dell'umorismo. Ha interiorizzato uno stile di vita sano, fatto di sport e buon cibo; a volte chiede all'operatore di mangiare "cose di salute". La scuola calcio, in particolare, si è configurata per lui come una sorta di modello onnicomprensivo di vita, sia dal punto di vista valoriale, sia rispetto ai modelli relazionali, sia rispetto alla gestione degli eventi



critici (sconfitte e conflitti) e dunque alla gestione di frustrazioni ed emozioni. Anche grazie al breve percorso di sostegno psicologico di cui ha usufruito nei mesi scorsi ha potuto sviluppare un ideale di famiglia e di relazione paterna ricalcati sulla famiglia del suo mister. Tuttavia alla domanda “come immagini il tuo futuro” dichiara di voler “fare come G. e restare sempre in casa famiglia... La sua capacità di attaccamento nei confronti degli operatori e degli adulti che gravitano in casa famiglia (mister, insegnanti e genitori degli amici) si sia sviluppata qualitativamente/quantitativamente, divenendo più stabile e sicura... [REDACTED] ora chiede espressamente all’operatore di fare colazione insieme chiede il bacio della buonanotte, racconta la sua giornata in modo esaustivo ...rappresenta agli operatori - ma mai alla madre - i propri bisogni in modo adeguato, tollera meglio le frustrazioni”. Quando alla relazione con la madre, nella medesima relazione dell’agosto 2019, si legge della “indifferenza della madre nei confronti di [REDACTED], che nonostante le reiterate segnalazioni da parte degli operatori continuava a non occuparsi di [REDACTED] “le visite settimanali si svolgono secondo un consolidato copione: arrivo della madre e saluti distratti tra i due, la madre gli dà il proprio cellulare, [REDACTED] si immerge nel gioco del cellulare ..., sparuti scambi di parole, a volte [REDACTED] si reca nella sua stanza, saluti distratti di commiato”. Riferiscono ancora gli operatori che in un incontro dei primi di agosto, [REDACTED] aveva chiesto alla madre di assistere alla partita di calcio che si sarebbe tenuta a fine mese, ma la madre “ha distrattamente risposto di dover lavorare. Nei giorni successivi [REDACTED] è stato scontroso, a tratti aggressivo con bambini ed educatori, ma sollecitato dagli operatori ha affermato di essere arrabbiato “con la mamma perché non viene alla mia partita”. Nell’incontro del 24 agosto è poi accaduto che “il bambino stava sdraiato sul divano, la madre gli si è prepotentemente seduta davanti. [REDACTED] le ha dato una botta sulla spalla e si è spostato; allora la signora gli ha tirato un orecchio e gli ha dato una manata sulla coscia. Nel frattempo la dott.ssa M. è intervenuta nel tentativo di fermarli ma [REDACTED] ha continuato nel tentativo in parte riuscito di dare un calcio alla madre.

La madre in quella occasione, “invitata a riflettere sul (non) rapporto tra lei e il figlio, risponde laconicamente che “io non voglio [REDACTED] perché è monello”

Quanto al piccolo [REDACTED] si legge nella relazione del maggio 2019 “che il rapporto con la madre, già non significativo in precedenza, ha visto una preoccupante virata nel segno del disinvestimento affettivo da parte del bambino. Quando la madre arriva in comunità il bambino la saluta freddamente se non è impegnato in altre attività ludiche; non risponde ai



suoi richiami, preferendo restare tra le braccia dell'operatore o continuare i suoi giochi. E le volte in cui la madre cerca di trattenerlo tra le sue braccia, [REDACTED] scalcia, mostrando la chiarissima intenzione di non volerle stare in braccio". Tali circostanze hanno trovato conferma anche nella relazione del successivo 26 agosto 2019, quando gli operatori hanno riferito ancora una volta che il "bambino mostra insofferenza verso la madre , a volte chiede espressamente di stare in braccio all'operatore di turno o semplicemente si allontana autonomamente da lei. A fronte di questi comportamenti la madre mostra di provare dolore e cerca di riattivare la vicinanza del figlio dicendogli con tono enfaticamente dispiaciuto "allora mamma se ne va". [REDACTED] mostra un disarmante disinvestimento affettivo verso la madre".

La [REDACTED] del resto non solo ha tenuto una condotta discontinua nelle visite ai figli presso la comunità – ove più volte non si è presentata senza avvisare e senza fornire alcuna giustificazione, rendendosi anzi irreperibile per lunghi periodi di gran lunga superiori a quelli dalla stessa giustificati per l'espiazione della pena nel Paese di origine - ma non ha neppure collaborato con il Servizio sociale incaricato al fine del recupero delle competenze genitoriali.

Né rileva per i fini che occupano, la circostanza che l'appellante abbia uno stabile lavoro e disponga di una abitazione ove accogliere i minori, non potendo per questo ritenersi superate le criticità della donna che riguardano (non soltanto l'accudimento materiale dei bambini, ma soprattutto) la loro relazione interpersonale, criticità che non si sono emendate nel corso del tempo nonostante gli interventi ed i sostegni offerti, dovendosi peraltro evidenziare un peggioramento dei rapporti con gli operatori, con i quali i rapporti sono stati del tutto interrotti.

Dalle relazioni in atti emerge un comportamento della madre assolutamente inadeguato e poco accogliente verso i figli, tra cui soprattutto [REDACTED]. Nonostante la donna verbalmente affermi la volontà di voler accudire i figli ed espliciti amore ed affetto verso gli stessi, il suo comportamento ha sempre disconfermato le sue parole: la stessa infatti non si è mostrata madre tutelante prima del loro ingresso in comunità e non ha mai interagito con loro in modo realmente accogliente ed adeguato successivamente al loro affidamento ai S.S.. Anche nei momenti trascorsi con i figli nella struttura comunitaria, in occasione delle visite, la [REDACTED] non si è fatta carico delle esigenze dei minori e di assicurasse loro il



supporto emotivo e relazionale indispensabile allo sviluppo e alla formazione della loro personalità.

Nel presente giudizio, del resto, non è emerso alcun cambiamento nella situazione personale e familiare della [REDACTED] [REDACTED] funzionale al soddisfacimento dei bisogni evolutivi del bambino.

Le esposte emergenze, che manifestano importanti criticità individuali, relazionali e di contesto, impongono di escludere che [REDACTED] [REDACTED] possa configurarsi quale contesto familiare protettivo, sicuro, autorevole e adeguato che possa permettere ai minori di crescere serenamente, lontano da situazioni pregiudizievoli e comunque di rischio; in altre parole ella non offre alcuna garanzia di poter attuare in favore dei minori un progetto di vita positivo e stabile, volto ad assicurare la loro crescita psicofisica equilibrata e serena e l'esercizio positivo della funzione genitoriale. Si legge infatti nella relazione dei Servizi Sociali del dicembre 2019 che la [REDACTED] “manifesta una personalità tendenzialmente introversa, molto difesa nel comunicare la propria emotività, a tratti manifesta superficialità e dipendenza affettiva, ricercando conferme e rinforzi esterni. Le reazioni emotivo – comportamentali risentono di un certo grado di labilità affettiva ... adattabile con difficoltà alle nuove situazioni, ricerca conferme e fiducia negli altri, evidenziando difficoltà a stabilire stabili e stretti legami affettivi ... Ad oggi si intravede una scarsa consapevolezza del suo ruolo genitoriale e suo profondo significato di essere madre (non immagina rinunce, tolleranza e perseveranza)...”.

L'assenza di una reale messa in discussione dei propri comportamenti e delle proprie capacità pregiudica, in radice, la possibilità che la [REDACTED] [REDACTED] possa riuscire ad attivare comportamenti riparativi in funzione di un cambiamento del proprio stile genitoriale.

Sulla negazione della situazioni di criticità paiono illuminanti le dichiarazioni della appellante all'udienza del 21 gennaio 2022: “io non mi spiego il fatto che mio figlio sia stato allontanato da me, forse qualcuno voleva farmi male, anche perché ero molto attiva nelle visite quando erano in comunità ... preciso che è stata mia madre che ha contribuito all'allontanamento dei miei figli da me con i suoi comportamenti denigratori nei miei confronti; non ho più rapporti con mia madre”.

Manca del tutto una seria autocritica preferendosi attribuire all'esterno la responsabilità degli accadimenti, senza che vi sia stato alcun riconoscimento dei propri errori



In concreto, nessuna iniziativa riparativa è stata assunta dall'appellante che, come dalle stessa dichiarato alla predetta udienza del gennaio 2022, "attualmente non mi reco più presso i servizi sociali, non ricordo l'ultima volta in cui mi sono recata presso i servizi sociali del Comune di Canicatti", ammettendo così di non aver sostanzialmente dato seguito al percorso predisposto dal Servizio Sociale al fine di consentire il recupero delle capacità genitoriali. Nessun progresso relativo alle criticità inerenti la sfera genitoriale è stato pertanto acquisito pur a seguito della sentenza di primo grado impugnata, a conferma dell'atteggiamento dismissivo del ruolo genitoriale già evidenziato.

Manca in altri termini qualsiasi progettualità tesa al recupero del ruolo genitoriale non avendo la [REDACTED] neppure saputo cogliere le occasioni che le sono state offerte per un processo di crescita e maturazione personale.

Alla luce del più recente arresto giurisprudenziale richiamato, la Corte ritiene a questo punto di dover affrontare la problematica del mantenimento dei rapporti del minore con la madre biologica al fine di verificare se detto mantenimento risponda o meno all'interesse dei minori che sono stati ormai affidati ad una coppia individuata dal pool affidi.

Come esposto, il Tribunale ha disposto l'interruzione dei rapporti, ritenendo la loro prosecuzione non rispondente all'interesse dei minori.

La Corte ritiene che anche sul punto in questione la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari debba trovare conferma.

Il riconoscimento del diritto, della necessità e della speranza dei minori di vedersi assicurare una nuova prospettiva di vita e di trovare, finalmente dopo i primi anni di vita in comunità, stabilità in una famiglia che li accolga in via definitiva, li ami, favorisca il loro sviluppo psico-fisico armonico ed equilibrato, ad avviso del Collegio impone una interruzione dei legami con la madre biologica affinché possano intraprendere un percorso di adozione libero da conflitti di lealtà e da fattori di rischio fallimentari per il percorso stesso.

Pur dandosi atto che l'odierna appellante, dopo la convocazione del Tribunale all'udienza del 18 gennaio 2019, ha fatto visita ai figli tutte (o quasi) le settimane, deve tuttavia rilevarsi che la stessa non ha compiuto alcun processo di riconoscimento della propria inadeguatezza genitoriale cosicché non può essere in grado di proporre ai figli una realtà non deformata e coerente.



Ciò comporterebbe un aumento del rischio di sviluppare il meccanismo di difesa della scissione, poiché i bambini potrebbero trovarsi a vivere un intenso conflitto interno: avere bisogno di una madre e di un padre, desiderare di essere da loro amati ed accuditi, significherebbe per loro tradire la madre che invece tale bisogno lo nega.

In altre parole il mantenimento dei rapporti con la madre rischia di far vivere ai bambini – che del resto non hanno sviluppato con lei un legame di attaccamento profondo stante anche la discontinuità del loro rapporto - una situazione di costante conflitto emotivo e di ambivalenza senza fine verso le figure genitoriali sostitutive, situazione di conflitto che potrebbe impedirgli di investire stabilmente verso di esse e di creare legami riparativi di un vissuto doloroso.

Sarebbero ad ogni incontro con la madre costantemente confusi e sospinti regressivamente verso un passato nel quale peraltro dalla stessa non ha ricevuto alcuna protezione e tutela.

La necessità di assicurare ai bambini, quanto prima ed in via definitiva, una relazione educativa e affettiva stabile all'interno di un funzionale contesto familiare e di evitare ogni rischio che tale obiettivo possa fallire deve assumere valenza prioritaria nella decisione.

Non può pertanto revocarsi in dubbio che la dichiarazione di adottabilità presenti nel caso scrutinato il connotato di extrema ratio che la caratterizza in conformità allo spirito della legge, ricorrendo lo stato di abbandono come delineato dell'arresto giurisprudenziale del 2021 sopra riportato e non essendo oramai attuabile alcun altro tipo di intervento in favore della madre che garantisca, in tempi con essi compatibili, il soddisfacimento dei bisogni evolutivi e delle esigenze di crescita dei minori, assicuri loro assistenza e stabilità affettiva.

Con riguardo poi alla valutazione della persona del fratello [REDACTED] di anni 22, con specifico riferimento al suo rapporto con i minori e alla sua capacità di prendersi cura degli stessi sia sotto il profilo dello svolgimento delle funzioni genitoriali sostitutive sia sotto il profilo dell'assolvimento di adeguate funzioni parentali volte, queste ultime, al possibile instaurarsi di una proficua collaborazione con gli affidatari così da consentire ai minori di non recidere i rapporti con la famiglia di origine, giova ricordare che il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, che trova il suo fondamento nel diritto italiano, convenzionale europeo e internazionale, comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è praticabile solo come soluzione estrema , quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato all'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso .



Tale verifica deve essere compiuta con il medesimo rigore con il quale occorre accertare lo stato di abbandono del minore, anche in relazione alla manifestata disponibilità dei parenti “entro il quarto grado a supplire alla carente idoneità genitoriale fornendo un contesto familiare adeguato alla cura, all'educazione e alla crescita del minore che valga a consentire di non rescindere il legame con la famiglia di origine e di sperimentare, nel tempo, anche un recupero delle capacità genitoriali” (Cass. Civ. n. 16897/2015).

Tale verifica deve essere diretta andando ad indagare la personalità dei parenti e il loro rapporto con il minore, al fine di verificarne la capacità genitoriale e la relazione con quest'ultimo potendo prescindere da un siffatto accertamento soltanto in presenza di elementi oggettivi, gravi e univoci, attestanti il contrario.

Nel corso del giudizio dinanzi a questa Corte di Appello veniva sentito [REDACTED] il quale , innanzitutto, precisava di non aver mai visto i due minori e che, poiché impegnato tutto il giorno nei campi, avrebbe affidato ad una terza persona la cura dei minori durante le ore di sua assenza.

Anche a voler ritenere di poter leggere nelle predette dichiarazioni un sincero e autentico desiderio di offrire ai minori un affetto e un legame con le loro origini, poiché tra [REDACTED] da un lato e i minori dall'altro non si è costruito nel tempo alcun legame, non essendosi addirittura i fratelli mai incontrati e tenuto conto anche della giovane età del fratello maggiorenne, deve escludersi che questi possa porsi come valida figura parentale ai fini dello svolgimento delle funzioni genitoriali sostitutive.

Non è possibile neanche suggerire degli incontri tra i minori e il fratello poiché, proprio per il fatto che quest'ultimo non li ha mai conosciuti, non potrebbe che essere destabilizzante.

L'affermazione di disponibilità di [REDACTED] a prendersi cura dei fratelli sembra più centrata sull'esigenza di porsi a supporto della madre, incapace di adempiere ai suoi doveri genitoriali. Tanto però non è sufficiente ad integrare quella volontà di occuparsi delle esigenze quotidiane di due minori che hanno già subito situazioni di abbandono e che, invece, ora, hanno trovato un loro equilibrio in un ambiente nel quale hanno costruito i propri legami affettivi .

Da quanto sopra deriva che nell'interesse dei minori è necessario mantenere la loro attuale collocazione senza inserire figure, per loro del tutto estranee e non in grado di apportare alcun elemento positivo nella loro vita .



La natura della causa e l'interesse dei minori, che tutte le parti hanno inteso tutelare pur sotto differenti profili, giustificano la compensazione totale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello definitivamente decidendo, ogni altra contraria istanza ed eccezione respinte rigetta l'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 50/2020 pubblicata il 23 maggio 2020.

Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Palermo Sezione per i Minorenni, il 18 marzo 2022.

Il Consigliere estensore

Donatella Draetta

Il Presidente
Daniela Pellingra

